



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di Piani Esecutivi Convenzionati (applicabili anche agli altri Strumenti Urbanistici Esecutivi)

Indicazioni procedurali (28/03/2024)

Indice generale

Premessa.....	1
Documento Tecnico di verifica Preventiva di assoggettabilità a V.A.S.....	2
Documentazione acustica.....	5
Relazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.).....	5
Documento di valutazione previsionale d’impatto acustico.....	6
Documento di valutazione del clima acustico.....	7
Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo.....	8
Criteri di valutazione di temi ambientali specifici adottati dalla Città di Torino.....	9
Consumo di suolo.....	9
Invarianza idraulica.....	11
Compensazioni CO ₂	13

Premessa

Il presente documento descrive la documentazione necessaria per la corretta gestione del processo di verifica di VAS e del correlato procedimento amministrativo avviato su richiesta dell’Autorità Procedente (la Divisione Urbanistica della Città di Torino).

A tal fine, nella prima parte del documento si forniscono le indicazioni in merito alla redazione del Documento Tecnico di verifica Preventiva di assoggettabilità a V.A.S. (c.d. DTP-VAS) e nella seconda parte si descrivono le modalità adottate dall’Autorità Competente della Città di Torino (Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali) per la valutazione di alcuni indicatori ambientali.

Le indicazioni sono applicabili, oltre che ai Piani Esecutivi Convenzionati, anche agli altri Strumenti Urbanistici Esecutivi.





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Documento Tecnico di verifica Preventiva di assoggettabilità a V.A.S.

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.

Principali norme applicabili

In primo luogo si richiamano i principi generali.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, art. 1 Obiettivi (principio ripreso dal D.Lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 art. 4 c.4 lettera a):

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

D.Lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 Norme in materia ambientale, art. 4 Finalità c. 3:

La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione.





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

In secondo luogo si richiamano le principali norme applicabili.

Il D.Lgs. n. 152/2006 Parte II e relativo Allegato I riporta i “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12” (l’art. 12 è intitolato Verifica di assoggettabilità).

La D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. n. 56/1977” riporta all’Allegato n. 2b il modello “Traccia per la redazione del Documento di verifica di assoggettabilità”.

In merito agli impatti sulla componente ambientale suolo, la Giunta Comunale di Torino ha approvato la D.G.C. n. 2019-06078/126 del 10/12/2019 “Consumo di Suolo e Trasformazioni Urbane: Obiettivi di Sostenibilità, Riduzione degli Impatti e Compensazioni Ambientali. Criteri e Direttive agli Uffici della Civica Amministrazione” da applicare nel quadro delle valutazioni ambientali degli strumenti esecutivi conformi al PRGC e dei Permessi di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

La Procedura operativa di servizio per l’Istruttoria valutazione ambientale strategica (VAS) approvata in ambito del “Sistema di gestione per la qualità” della Città di Torino, e la disciplina del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la possibilità di sospensione del procedimento per l’acquisizione di informazioni relative a fatti, stati o qualità non presenti nei documenti già in possesso laddove sopravvenute all’avvio del procedimento (punto 6.2.2).

Il D.Lgs. n. 152/2006 Parte II - Allegato I riporta i “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12” (l’art. 12 è intitolato Verifica di assoggettabilità).

La D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. n. 56/1977” riporta all’Allegato n. 2b il modello “Traccia per la redazione del Documento di verifica di assoggettabilità”.





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Documento Tecnico di verifica Preventiva di assoggettabilità a V.A.S.

Si evidenzia che il Documento Tecnico di verifica Preventiva di assoggettabilità a V.A.S. dovrebbe contenere tutti gli elementi oggetto di valutazione ambientale e non semplici richiami ad altri documenti; nel caso in cui D.T.P.-VAS si riferisca a relazioni specialistiche anche redatte da altri soggetti o professionisti, è necessario che siano riportati nel D.T.P.-VAS gli estratti dei contenuti utilizzati nella trattazione e che le relazioni specialistiche siano presenti fra i documenti allegati all'istanza di P.E.C.

Non sono previsti altri documenti per la parte ambientale, ad eccezione della documentazione tecnico-acustica poiché espressamente prevista dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) o dal Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318).

Si evidenzia inoltre, che in caso di assoggettamento a V.A.S. del P.E.C., la Regione Piemonte ha approvato con Determinazione Dirigenziale n. 701 del 30 novembre 2022 la revisione del documento tecnico di indirizzo: "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale", approvato con D.G.R. 12 gennaio 2015 n. 21- 892 e aggiornato con D.D. n. 31 del 19 gennaio 2017.





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Documentazione acustica

Relazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.)

Come previsto dall'art. 11 c. 3 delle N.T.A. del vigente Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.), la Relazione di compatibilità è sempre obbligatoria *in caso di adozione e/o approvazione di:*

- a) *accordi, piani, programmi urbanistici o studi unitari d'ambito (e loro rispettive varianti o variazioni) per l'attuazione del P.R.G.;*
- b) *strumenti urbanistici esecutivi o titoli convenzionati (e loro rispettive varianti o variazioni) per l'attuazione del P.R.G.;*
- c) *piani e programmi soggetti a verifica di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40 del 14/12/98 Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" (n.d.r. Legge abrogata dalla L.R. n. 13 del 19/7/2023).*

I contenuti e le modalità di redazione della Relazione di compatibilità sono contenuti negli artt. 12 e 13 delle N.T.A. del vigente Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.).

Si evidenzia che in data 16/7/2018 sono state approvate le "Indicazioni operative per la verifica di compatibilità con la classificazione acustica di varianti al P.R.G., strumenti urbanistici esecutivi e trasformazioni edilizie".

Si segnala che il Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali ha redatto un documento contenente le risposte alle richieste di chiarimento più frequenti in materia di adempimenti acustici; il documento è aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito della Città di Torino.

Si riportano di seguito i collegamenti al sito

http://www.comune.torino.it/ambiente/rumore/zon_acust/index.shtml

http://www.comune.torino.it/ambiente/bm~doc/pca_indicazionioperative.pdf





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Documento di valutazione previsionale d'impatto acustico

Il Documento di valutazione previsionale d'impatto acustico è da prevedere nei soli casi previsti dall'art. 23 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318, aggiornato con D.C.C. n. 446 del 24 luglio 2023) e con i contenuti di cui alla D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

In generale, si rende necessaria per gli interventi edilizi che portano ad avere una destinazione d'uso potenzialmente più «rumorosa» e che pertanto non deve arrecare disturbo ai vicini

La documentazione di impatto acustico è obbligatoria per la realizzazione, la modifica o il potenziamento:

- di tutte le opere sottoposte a VIA
- delle opere di seguito elencate, anche se non sottoposte a procedura di VIA:
 - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
 - b) strade
 - c) discoteche;
 - d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi.
 - e) impianti sportivi e ricreativi
 - f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale n. 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 dell'art. 23 del Regolamento, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 12129/126).





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Documento di valutazione del clima acustico

Il Documento di valutazione previsionale del clima acustico è da prevedere nei soli casi previsti dall'art. 24 del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (n. 318, aggiornato con D.C.C. n. 446 del 24 luglio 2023) e con i contenuti di cui alla D.G.R. 14/2/2005 n. 46-14762 L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d.

La documentazione di clima acustico è obbligatoria per la Costruzione di nuovi immobili o mutamento di destinazione d'uso (totali o parziali) di immobili esistenti:

- Scuole ed asili di ogni ordine e grado
- Ospedali
- Case di cura e di riposo
- Parchi pubblici urbani ed extraurbani
- Nuovi insediamenti residenziali





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo

La Relazione sulla qualità ambientale del sottosuolo è da prevedere nei soli casi previsti dalle NUEA vol. I art. 28 di PRG, come da check-list dell'ufficio Bonifiche della Città scaricabile al link:

http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/art28_nuea_prg/index.shtml





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Criteria di valutazione di temi ambientali specifici adottati dalla Città di Torino

Consumo di suolo

In merito all'importante tema ambientale quale è il consumo di suolo, il Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali verifica la corretta applicazione della D.G.C. n. 2019-06078/126 del 10/12/2019 “Consumo di Suolo e Trasformazioni Urbane: Obiettivi di Sostenibilità, Riduzione degli Impatti e Compensazioni Ambientali. Criteri e Direttive agli Uffici della Civica Amministrazione.” e dei contenuti dell'Allegato 1 alla citata D.G.C., nell'ambito dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 56/1977) e di Permessi di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici.

Al fine di eseguire l'istruttoria è necessaria la consegna di una Relazione illustrativa sul consumo di suolo che contenga i seguenti aspetti:

- descrizione dello stato di fatto dell'area attraverso una documentazione storica e fotografica e l'illustrazione del tipo di pavimentazioni e del tipo di suolo presente;
- descrizione dello stato di progetto, compresa di illustrazione del tipo di pavimentazioni previste;
- tavola rappresentante le aree oggetto di trasformazione sia *ante* sia *post operam*, classificandole secondo il Rapporto ISPRA in suolo consumato permanentemente, reversibilmente e non consumato;
- calcolo del consumo di suolo secondo quanto indicato nell'Allegato 1 della DGC 2019-06078/126.

Alla Relazione illustrativa sul consumo di suolo dovranno essere allegati gli shapefiles (sistema di riferimento nazionale UTM – WGS84 – 32N) contenenti la rappresentazione per poligoni dello stato *ante* e *post operam*, stilizzata coerentemente con quanto riportato nella tavola contenuta nella Relazione Illustrativa.

Si rammenta che, per aree destinate a viabilità e a parcheggi, è da prediligere il ricorso a soluzioni permeabili o semi-permeabili; inoltre, sarà necessario considerare e privilegiare la riduzione dell'impronta a terra degli edifici, il riuso di aree già impermeabilizzate, l'uso multiplo delle





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

coperture piane, la realizzazione di strutture multipiano o degli interrati al di sotto degli edifici per la localizzazione dei parcheggi.

Si richiama la D.G.C. (Allegato n. 1 comma 9) che prevede che “Non saranno computati tra gli impatti permanenti da compensare quelli dovuti alle attuazioni delle previsioni del PRGC vigente per nuova viabilità pubblica (ai sensi dell’art. 8, punto 17 Area VI, e degli artt. 15, 20 e 23 delle NUEA, così come riportate nelle tavole di PRGC vigente in scala 1:5000)”.

La Relazione illustrativa dovrà contenere proposte di compensazione che prevedano prioritariamente de-impermeabilizzazione, ripristino del suolo e rinaturalizzazione in aree già consumate di proprietà pubblica, previo accordo con la Città. Esclusivamente nel caso in cui non sia possibile individuare, in accordo con la Città, aree di ricaduta delle compensazioni, al fine di favorire comunque la realizzazione di interventi omologhi, appare opportuno ammettere la monetizzazione.

Le compensazioni, coerentemente con quanto previsto dalle “Linee Guida per le Mitigazioni e Compensazioni” che accompagnano il PTC2, dovranno essere univoche, cioè ogni misura dovrà essere valorizzata come compensazione di un unico intervento (e pertanto non potrà essere proposto come misura compensativa un intervento già previsto da altri piani o programmi), dovranno essere temporalmente legate alla persistenza degli impatti negativi sull'ambiente e dovranno essere prioritariamente omologhe, cioè essere interventi che agiscono prevalentemente sulle componenti ambientali maggiormente impattate.

Nel caso sia approvata la monetizzazione in luogo delle opere di compensazione, il proponente dovrà provvedere al pagamento in forma spontanea prima del rilascio del primo Permesso di Costruire previsto dal S.U.E. nelle modalità che - su richiesta - saranno indicate dal Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali.

La relazione specialistica in tema di consumo di suolo dovrà essere integrata nel Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Invarianza idraulica

L'incremento continuo e costante delle superfici impermeabilizzate, come indicato dai rapporti ISPRA dedicati al tema del consumo di suolo e i cambiamenti climatici hanno un forte impatto sulle reti per la gestione delle acque meteoriche e sui corpi ricettori. Per far fronte all'incremento di superfici impermeabili e ad una maggiore occorrenza di precipitazioni brevi e intense, in alcune Regioni italiane sono state introdotte specifiche normative che richiedono il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, secondo il quale i volumi di deflusso generati da un evento meteorico intenso devono restare inalterati o almeno essere limitati. La necessità di gestire il drenaggio delle acque meteoriche è evidente soprattutto nei contesti urbani dove la rete fognaria è stata progettata in base a tempi di ritorno e superfici afferenti non sempre adeguati; pertanto è necessario ricorrere all'inserimento di dispositivi di invaso nelle aree soggette a trasformazione, garantendo una mitigazione dell'impatto sul sistema di drenaggio posizionato a valle.

L'argomento "principio dell'invarianza idraulica" è richiamato nelle "Disposizioni tecnico normative in materia di difesa del suolo" (Elaborato DS6) del Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (PTC2), efficace dal 2011. Il documento consiste nell'adeguamento alla normativa nazionale dettata dall'attuazione del PAI a livello provinciale.

Il tema dell'invarianza idraulica è affrontato anche nel Piano di Resilienza della Città di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 9 novembre 2020 (mecc. 2020 01683/112). Il suddetto piano individua complessivamente 80 azioni per preparare l'amministrazione a far fronte ai rischi, garantire i servizi alla cittadinanza e adattare il tessuto urbano alle nuove condizioni climatiche; esso prescrive che "Il principio dell'invarianza idraulica dovrà essere previsto negli interventi attuati con titolo abilitativo edilizio diretto, Permesso di Costruire Convenzionato (PCC) o con Strumento Urbanistico Esecutivo (SUE), nonché negli interventi nelle aree a servizi; sino all'aggiornamento del Piano Regolatore Generale, tali obiettivi sono assunti nel quadro delle Valutazioni Ambientali di Piani, Programmi e Progetti."

La proposta tecnica preliminare del Piano Territoriale Generale Metropolitan (Decreto della Sindaca Metropolitana DCRS-35-2021 del 2/4/2021) richiama la necessità, per gli interventi di urbanizzazione e gli interventi edificatori di nuova urbanizzazione che comportino una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla condizione ante operam, di ricorrere ad azioni correttive quali l'invarianza idraulica, qualora l'intervento abbia ricadute su un corpo idrico in condizioni non critiche; inoltre, introduce il concetto di attenuazione idraulica, "qualora l'intervento abbia ricadute su un corpo idrico in condizioni critiche o particolarmente critiche."





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il principale riferimento metodologico è rappresentato dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino (PTC2); il volume minimo di laminazione deriva dal confronto tra le situazioni ante operam e post operam.

Risulta fondamentale monitorare le criticità del territorio con riferimento alla capacità della rete esistente di smaltire le portate provocate da eventi meteorici sempre più intensi e con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture d'ingresso alla rete esistente.

Il principio di invarianza e attenuazione devono essere garantiti mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (quali trincee drenanti, vasche di laminazione ecc...) o, in caso di dimostrata impossibilità, prevedendo azioni di miglioramento della rete di drenaggio con la realizzazione di opere di mitigazione del fenomeno.

La relazione specialistica in tema di invarianza idraulica dovrà essere integrata nel Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Compensazioni CO₂

Come previsto dalla D.G.C. n. 3377/046 del 22 luglio 2014, in caso di grandi cantieri sul territorio comunale, che producano potenzialmente un forte impatto in termini di disagio per la cittadinanza e/o di inquinamento prodotto, la Città si impegna ad individuare, nelle procedure autorizzative, un parametro (commisurato al Quadro Economico dell'opera) che preveda la destinazione di una quota del bilancio dell'iniziativa ad interventi di forestazione in aree locali.

Per il calcolo della rendicontazione di CO₂, si fa riferimento al metodo denominato 'ISPRA', il quale viene definito a partire dalle 6 fasi individuate nella normativa UNI 14064:1 (p.to 4.3.1):

1. identificazione delle 'sorgenti' che producono emissioni (nonché degli 'assorbitori' che neutralizzano le emissioni) comprese nel perimetro di applicazione del cantiere;
2. calcolo per la quantificazione delle emissioni con la formula $E=Q * FE$, dove:
 - E: emissioni di CO₂;
 - Q: quantità di energia o materiale attribuita alla specifica fonte di emissione (Kwh di energia elettrica, t di acciaio, m2 di superficie dedicata a piantumazioni, ecc...);
 - FE: fattore di emissione associato alla specifica fonte di emissione (es. tCO₂ per t di materiale, tCO₂ per l di carburante);
3. individuazione di tutti i dati necessari per determinare il calcolo di tutte le emissioni (rimozioni), in primo luogo, desumibili dal 'Computo Metrico Estimativo' di progetto o rilevabili utilizzando fonti riconosciute a livello internazionale e/o da analisi dirette che derivano dall'esperienza maturata in moltissimi anni di attività della Società;
4. individuazione dei 'fattori di emissione' ('fattori di rimozione'), desunti da fonti ufficiali ISPRA;
5. calcolo delle emissioni di CO₂ (e della loro rimozione) utilizzando la somma algebrica dei singoli contributi relativi sia alle lavorazioni elencate nelle voci di tariffa che compongono il Computo Metrico, sia alle restanti voci relative ad altre attività che generano emissioni moltiplicate per opportuni fattori emissione;
6. elaborazione dell'inventario e della rendicontazione delle emissioni (e delle rimozioni) della CO₂.





CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE
SERVIZIO QUALITÀ E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Attualmente per i cantieri sul territorio comunale, vista l'esistenza del progetto 'Smart Tree', l'applicazione del metodo sopra presentato si riduce al calcolo delle sole emissioni, tralasciando quindi l'apporto negativo dovuto alla presenza di eventuali assorbitori.

L'ultimo passaggio prevede la trasformazione delle tonnellate di CO₂ ottenute con l'applicazione del metodo sopra riportato in un valore economico che rientrerà nel salvadanaio del progetto 'Smart Tree' e tradotto in opere verdi e piantumazioni da parte del Comune di Torino. Per avere un'indicazione del valore economico di una tonnellata di CO₂ prodotta, viene utilizzata la quotazione fornita da CTX – Carbon Trade eXchange, che usa come riferimento gli standard con maggior valore di certificazione e riconoscimento sul mercato (Verified Carbon Standard –VCS e Gold Standard, un'organizzazione non governativa svizzera che assicura che i progetti CDM, JI e VER abbiano reali vantaggi ambientali e rappresentino nuovi e ulteriori investimenti nella sostenibilità), pari a € 30,00 per tCO₂eq. La compensazione delle tonnellate di CO₂ prodotte dalla fase di cantiere si ottiene quindi moltiplicando questo valore per le tonnellate totali stimate.

La quota stimata ad oggi dal Comune è di circa 250€/albero, quindi è possibile valutare anche quanti alberi l'opera di compensazione porterebbe al Comune.

Nel caso sia approvata la monetizzazione in luogo delle opere di compensazione, il proponente dovrà provvedere al pagamento le cui modalità sono in corso di definizione da parte del Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali.

La relazione specialistica in tema di compensazioni di CO₂ dovrà essere integrata nel Documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS.

